

# **FIMMGTO-NOTIZIE**

## **Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale**

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA  
a cura di Ivana Garione e Aldo Mozzone

Caro Collega,

ti informiamo che è stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra la FIMMG e la Regione Piemonte riguardante i termini massimi di recupero da parte delle ASL delle quote dei pazienti deceduti o trasferiti: saranno rispettivamente di un anno e di tre mesi.

In allegato a parte potrai leggere il documento completo. Il protocollo è operante dal 25 giugno 2007.

In questo numero di FIMMGTO-NOTIZIE ti riportiamo anche un Comunicato stampa riguardante i Dentrifici sospetti sequestrati in Italia e un Comunicato dell'EMEA riguardante il PIROXICAM.

Ti chiediamo di collaborare inviandoci osservazioni, domande, proposte al seguente indirizzo di posta elettronica: [fimmgto@sinet.it](mailto:fimmgto@sinet.it)

Risponderemo a tutti e quando le domande toccheranno aspetti di interesse comune, pubblicheremo le risposte su FIMMGTO-NOTIZIE.

FIMMGTO-NOTIZIE è inviato esclusivamente agli iscritti FIMMG.

# Ministero della Salute

## UFFICIO STAMPA

### **Dentifrici sospetti. Le prime analisi sono tranquillizzanti, non c'è dietilenglicole**

I risultati delle analisi preliminari effettuate dall'Istituto superiore di sanità sui primi campioni di dentifricio sequestrati nei giorni scorsi dai carabinieri dei Nas hanno dato esito negativo sulla presenza di dietilenglicole.

L'esito di queste prime analisi induce a considerare esente da reali pericoli sanitari i dentifrici sequestrati.

Resta comunque da verificare se le confezioni poste in commercio senza diciture in lingua italiana siano contraffatte, nel qual caso esse non potrebbero comunque restare sul mercato trattandosi di corpi di reato o se, almeno in parte, siano oggetto di importazione parallela.

In quest'ultimo caso esse potrebbero restare in commercio ma solo modificando e regolarizzando le confezioni apponendovi le diciture in lingua italiana e fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative per l'irregolarità riscontrata.

Mentre l'Iss è impegnato a completare le analisi sul contenuto degli altri campioni, il Ministero della Salute, in collaborazione con i Carabinieri dei Nas, svolgerà queste ulteriori verifiche finalizzate a individuare l'esatta provenienza delle partite sequestrate, l'identità degli importatori e l'eventuale presenza di confezioni contraffatte.

Resta comunque attiva la sorveglianza sul territorio nazionale relativamente alle segnalazioni dell'UE sulla commercializzazione di dentifrici contraffatti.

## **COMUNICATO STAMPA DELL'EMEA DEL 25 Giugno 2007**

### **L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) raccomanda un uso ristretto per PIROXICAM**

L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha raccomandato le restrizioni sull'uso dei medicinali contenenti piroxicam a causa del rischio di effetti indesiderati gastrointestinali e gravi reazioni cutanee.

Il comitato scientifico dell'Agenzia per i medicinali per uso umano (*Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP*), ha concluso che il Piroxicam non deve essere più usato per il trattamento delle condizioni dolorose ed infiammatorie di breve durata.

Il Piroxicam può ancora essere prescritto per il trattamento sintomatico delle osteoartriti, artrite reumatoide e spondilite anchilosante.

Tuttavia, anche in queste condizioni il piroxicam, non deve essere considerato come il farmaco anti-infiammatorio non steroideo di prima scelta (FANS).

La terapia con piroxicam deve essere sempre iniziata da un medico con esperienza nel trattamento dei pazienti con malattia reumatica infiammatoria o degenerativa. Il trattamento deve essere effettuato alla più bassa dose (non più di 20 mg al giorno) e per la più breve durata possibile.

In ogni caso, il trattamento deve essere rivisto dopo i primi 14 giorni di terapia.

In aggiunta, il CHMP ha raccomandato nuove controindicazioni e ha rinforzato le avvertenze per piroxicam, che con ulteriori dettagli, saranno forniti in un documento separato di domande e risposte.

Queste restrizioni non riguardano i medicinali per uso topico contenenti piroxicam.

In seguito alla richiesta della Commissione Europea, nel mese di Settembre 2006 il CHMP ha iniziato una completa valutazione dei benefici e dei rischi di piroxicam, perchè un riesame dei FANS non selettivi aveva mostrato che il piroxicam poteva essere associato a un più alto rischio di effetti indesiderati gastrointestinali e di gravi reazioni cutanee rispetto agli altri FANS.

Le raccomandazioni del CHMP adesso saranno inviate alla Commissione Europea per l'adozione di una decisione legalmente vincolante, applicabile in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

*Data*

*Protocollo*

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **Premesso che:**

l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale individua all'art. 42 i casi in cui le Aziende Sanitarie devono procedere alla revoca d'ufficio degli assistiti dei Medici di Medicina Generale, disciplinando gli effetti, i termini per l'attività, la decorrenza dell'efficacia e le modalità per la ripetizione delle somme da parte delle Aziende Sanitarie;

tra le ipotesi previste dall'art. 42 rientrano anche la revoca d'ufficio da operarsi in caso di morte dell'assistito (comma 4) e la revoca d'ufficio che può essere effettuata in caso di trasferimento di residenza del cittadino da parte delle Aziende che aggiornano l'archivio-assistiti, utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni (comma 6);

l'Accordo Collettivo pone a carico delle Aziende Sanitarie l'obbligo di provvedere a comunicare tempestivamente al Medico interessato la cancellazione del proprio assistito e comunque entro un anno dall'evento per decesso ed entro tre mesi per l'evento della revoca d'ufficio per trasferimento di residenza;

l'Accordo Collettivo disciplina in modo puntuale l'efficacia della revoca d'ufficio per morte dell'assistito, facendo decorrere gli effetti della revoca dalla data del decesso, di cui deve essere data comunicazione al Medico interessato, insieme alla comunicazione del previsto importo da ripetere;

le Aziende, ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d'ufficio, sono chiamate ad osservare le procedure previste dai commi 11, 12, 13, 14 dell'art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale, che indicano tra l'altro i criteri generali che devono essere salvaguardati nell'applicazione della ripetizione delle somme, fatto salvo eventuale diverso accordo tra il Medico interessato e l'Azienda;

dalla lettura combinata dei commi dell'art. 42 dell'Accordo Collettivo Nazionale emerge la stretta correlazione tra l'adempimento della comunicazione al Medico interessato, posta a carico delle Aziende Sanitarie, da effettuarsi entro il termine di un anno in caso di decesso e di tre mesi in caso di trasferimento di residenza, e la ripetizione delle somme;

l'obbligo posto a carico delle Aziende individua un termine per la comunicazione (un anno o tre mesi) oltre il quale l'erroneo versamento di somme non dovute al Medico è da imputarsi ad un errore inescusabile, dovuto al mancato aggiornamento dei propri archivi dell'Azienda stessa e pertanto la richiesta di restituzione delle somme versate non dovute non può avvenire oltre il termine previsto per la comunicazione della revoca d'ufficio.

Nell'invitare, pertanto, le Aziende Sanitarie al puntuale rispetto dei termini previsti dal Contratto Collettivo Nazionale, si ritiene, con il presente atto, di fornire un indirizzo per una corretta applicazione della richiesta di ripetizione delle somme da parte delle Aziende Sanitarie nei confronti dei Medici di Medicina Generale,

**si dispone:**

che, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, a far data dalla stipula della presente intesa, ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d'ufficio di cui all'art. 42 dell'ACN dei Medici di Medicina Generale, le Aziende Sanitarie presentino ai Medici interessati richiesta di ripetizione delle somme entro il termine corrispondente a quello entro cui le Aziende sono tenute a dare comunicazione della cancellazione del proprio assistito al Medico stesso, ovvero tre mesi o un anno a seconda della fattispecie;

**si ribadisce**

il rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 41 dell'ACN vigente.

I contenuti del Protocollo d'Intesa sono estesi, in analogia, ai Pediatri, ai sensi dell'art. 41 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta.

**Il presente Atto non ha efficacia retroattiva.**

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Piemonte - Assessorato alla tutela della Salute e Sanità  
Il Direttore Regionale Dr. Vittorio DEMICHELI: .....

F.I.M.M.G.: .....

Federazione Medici: .....

Intesa Sindacale: SUMAI .....  
SIMET .....  
CISL-Medici .....

CGIL Medici: .....

F.I.M.P.: .....

C.I.PE.: .....

Torino, lì.....